

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

FIAB Padova Amici della Bicicletta APS

TITOLO I – DENOMINAZIONE -SEDE -STATUTO

Art. 1

(Denominazione)

L'associazione denominata "Amici della bicicletta di Padova" e' ufficialmente costituita dal 9 Marzo 1995. A norma dell'art. 36 e seguenti Del codice Civile. In base al D.Lgs. 117/2017 è configurata come associazione di promozione sociale. La denominazione viene modificata in: **"FIAB Padova Amici della Bicicletta APS"**.

Art. 2

(Sede legale)

La sede attuale è nel comune di Padova.

Il cambiamento della sede legale deliberato dall'Organo di Amministrazione nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e dovrà essere comunicato agli uffici degli enti competenti.

Art. 3

(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e s.m.i. e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione e di altre disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'organizzazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4

(Finalità)

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale, la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 5 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare l'associazione si propone promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;

Art. 5 (Attività di interesse generale)

L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del decreto D.Lgs n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

☐ **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

☐ **e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ;

☐ **f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

☐ **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

☐ **k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

☐ **v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

☐ **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà svolgere, ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 d D.Lgs n. 117/2017, attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti legge inerenti. La loro individuazione. È operata da parte dell'Organo di Amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una notazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa del bilancio. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.Lgs 117/2017.

Art. 6 (Attività)

Per il raggiungimento delle finalità l'associazione opererà per:

1. proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
2. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
3. promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un

ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

4. promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero quale forma di turismo ecocompatibile, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di associati, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici, promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;

5. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

6. organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

7. editare pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;

8. Rifacendosi ai principi di cui all'articolo 4, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;

9. tutelare e valorizzare l'ambiente urbano ed extraurbano e naturale rendendolo più fruibile e vivibile. Migliorando la qualità della vita e le relazioni sociali;

10. tutelare la natura, la salute e la sicurezza pubblica combattendo inquinamento e riscaldamento globale, favorendo il risparmio energetico e l'ecologia.

Art. 7

(Attività aggiuntive per associati)

L'associazione potrà :

- a. attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri associati, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- b. ottenere per i propri associati, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- c. favorire i propri associati, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale.

Art. 8

(Adesioni ad altri enti)

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

E' fatto divieto all' associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione è aconfessionale apolitica, apartitica, non presenta proprie liste di candidati alle elezioni europee e nazionali sia politiche sia amministrative.

TITOLO III – ASSOCIATI

Art. 9 (Ammissione)

L'associazione è aperta solo alle persone fisiche che ne condividano gli scopi e manifestino l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. Nel caso di aspiranti associati minori di età la domanda deve essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo di 7 persone fisiche richiesto dalla legge, (articolo 32, comma. 1-bis D. Lgs. 117 2017). Se successivamente alla Costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale e di integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale prescelte. La deliberazione è annotata nel libro degli associati.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

In caso di rigetto della domanda l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di Amministrazione in occasione della successiva convocazione.

L'Organo di Amministrazione stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra associati ordinari ed altre categorie di associati che l'Organo di Amministrazione stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

L'Organo di Amministrazione inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 5 associati onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Art. 10 (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti i associati, di ogni categoria, posseggono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

2. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati maggiorenni hanno diritto di essere eletti negli organi sociali

3. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

4. Gli associati hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Hanno diritto ad esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo articolo appositamente dedicato, nonché di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'articolo 29 del codice del terzo settore.
5. Gli associati hanno il diritto di promuovere eventi e manifestazioni secondo le norme statutarie; fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente messe a disposizione dall'associazione.
6. I volontari hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi di legge.
7. Gli associati hanno il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno dell'Organo di Amministrazione, delle assemblee, e, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e richiedere di assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.
8. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
9. Gli associati che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.
10. Le prestazioni fornite dagli associati sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 11

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e le malattie connesse all'attività di volontariato e per la responsabilità verso terzi ai sensi dell'art 18 D.Lgs. 117/2017

Art. 12

(Personale retribuito)

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 D.Lgs n. 117/2017, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai sensi dell'articolo 16 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti a quanto stabilito dal D.Lgs. n.117/2017 e modifiche successive. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione sociale di bilancio.

Art. 13

(Perdita della qualifica di associato)

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a. recesso o morte del associato;
- b. mancato pagamento della quota sociale annua, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; (decadenza automatica)
- c. esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Organo di Amministrazione.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento del Organo di Amministrazione o di fronte alla successiva Assemblea degli associati. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.14

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati ordinaria o straordinaria;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Organo di Controllo (eventuale) da nominare al verificarsi delle condizioni di legge.
- e) Organo di Revisione (eventuale) da nominare al verificarsi delle condizioni di legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso per l'esercizio della propria funzione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione.

Le adunanze, le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenze, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Art.15 (L'Assemblea)

L'assemblea degli associati è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal Presidente; può essere richiesta dalla maggioranza dell'Organo di Amministrazione o dal 10% degli associati.

L'assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta, o in forma elettronica tracciabile, a tutti gli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale comunicazione deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione tecnica sulla gestione dell'anno trascorso.

Approva gli eventuali regolamenti interni.

Qualora ne derivi l'obbligo ai sensi dell'art. 14 approva l'eventuale bilancio sociale da redigere.

Elegge o revoca i membri dell'Organo di Amministrazione e indica le linee programmatiche dell'associazione, delibera sulle responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati.

E' compito dell'assemblea la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo secondo le previsioni dell'art. 30 del D.Lgs 117/17 del 2017, nonché del soggetto incaricato della revisione legale.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria è convocata solo per eventuali modifiche statutarie e per l'eventuale scioglimento (artt. 23 e 24) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto dell'associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione viene considerata valida con la presenza di 1/3 degli associati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la liquidazione, la fusione, la scissione, e la trasformazione, nonché la devoluzione del patrimonio possono essere deliberati solamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Art. 16 (Gestione dell'assemblea)

L'assemblea, prima di iniziare, deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell'Associazione. Egli ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura dell'Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo associato possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un associato.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai associati mediante pubblicazione sulla rivista dell'associazione o sui propri canali mediatici.

Art.17 (Organo di Amministrazione)

L' Organo di Amministrazione è costituito da un numero dispari di membri minimo di 5 ad un massimo di 11 scelti a scrutinio segreto dagli associati dall'assemblea ordinaria. A parità di voti sarà eletto colui che da più anni è iscritto all'associazione.

I componenti dell'Organo di Amministrazione vengono eletti fra gli associati che hanno fatto pervenire la propria candidatura al Presidente, entro le ore 12:00 (dodici) del 15 (quindicesimo) giorno antecedente a quello di effettuazione dell'Assemblea. Nel caso il numero dei candidati pervenuti entro il termine sia inferiore al numero di consiglieri previsti detto termine viene

spostato al giorno dell'assemblea.

Il numero dei Consiglieri è riferito al numero dei associati dell'anno precedente:

fino a 300 (trecento) associati, 5 (cinque) Consiglieri;

da 301 (trecentouno) a 500 (cinquecento) associati, 7 (sette) Consiglieri;

da 501 (cinquecentouno) a 700 (settecento) associati, 9 (nove) Consiglieri;

da 701 (settecentouno) associati, 11 (undici) Consiglieri.

I consiglieri restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai associati che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei associati eletti.

In mancanza di sostituti, l'Organo di Amministrazione convoca entro 60 (sessanta) giorni

l'Assemblea Ordinaria dei associati, che deve aver luogo al massimo nei successivi 30 (trenta),
per l'elezione del Consigliere o Consiglieri necessari. Il nuovo Consigliere o Consiglieri rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione .

L'Organo di Amministrazione, nella riunione immediatamente successiva all'assemblea di nomina, designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari. Il Presidente può ricoprire la carica per non più di 2 (due) mandati consecutivi.

L' Organo di Amministrazione può revocare a maggioranza le cariche assegnate.

Il Presidente convoca l' Organo di Amministrazione almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione scritta, o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima.

l' Organo di Amministrazione può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

L' Organo di Amministrazione, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

L' Organo di Amministrazione decade:

- a. per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporaneamente nell'arco del triennio, della maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea;
- b. per la mancata approvazione da parte dell'Assemblea dei associati della relazione tecnico-finanziaria;
- c. per volontà dell'Assemblea dei associati.

La procedura da seguire dovuta alla decadenza dell'Organo di Amministrazione è la seguente:

1. Per il venir meno della maggioranza dell'Organo di Amministrazione:

il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione per il rinnovo delle cariche. Convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Ordinaria degli associati, che deve aver luogo al massimo nei successivi 30 (trenta); il nuovo Organo di Amministrazione rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato precedente.

2.Per la mancata approvazione della relazione tecnico-finanziaria annuale:

l' Organo di Amministrazione resta in carica per l'ordinaria amministrazione e per il rinnovo delle cariche. Convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Ordinaria dei associati, che deve aver luogo al massimo nei successivi 30 (trenta). Il nuovo Organo di Amministrazione rimarrà in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo;

3. si riconvoca l'Assemblea dei associati.

Art.18

(Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede l' Organo di Amministrazione e convoca l'Assemblea degli associati. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri dell'Organo di Amministrazione oppure altri associati.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli

interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione

Art. 19 (Altre cariche)

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei associati, delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e gli altri libri associativi; cura la pubblicazione nel sito web della convocazione delle assemblee dei associati, delle riunioni dell'Organo di Amministrazione con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dall'Organo di Amministrazione .

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dall'Organo di Amministrazione .

Art. 20 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione .

Tutti i associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente (presidente)

Art.21 (Organo di controllo)

L'associazione dovrà nominare con delibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

L'organo di controllo:

- vigila l'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile, iscritto al relativo registro.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 23

(Risorse economiche)

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- c. sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- d. rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell'art. 4 del presente statuto;
- f. raccolte fondi;
- g. donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017

Art. 24

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati immobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano gli stessi scopi e finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 (Bilancio)

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. L' Organo di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del decreto D.Lgs n. 117/17 del 2017.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Art 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 55, 56, comma uno, del decreto legislativo 117, 2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che determina anche le modalità di attuazione che sono stipulate dal presidente dell'associazione. Copia di ogni convenzione costitutiva e custodita a cura del Presidente presso la sede dell'associazione.

Art. 27 (Responsabilità della associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

(Legislazione)

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente, dalle norme del Codice del Terzo Settore .

Art 30

(Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs n.117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo. ad opera dell'articolo 5-sexies del D.Lgs n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni finali contenute nel titolo X del D.Lgs n. 117 2017.